

III.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 1° MAGGIO 1929

ANNO VII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

| | <i>Pag.</i> |
|--|-------------|
| Per l'assassinio di un funzionario italiano all'estero: | |
| GRAY | 13 |
| BELLUZZO, <i>ministro</i> | 14 |
| Congedi | 14 |
| Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>) | 14 |
| Documenti (<i>Annunzio di presentazione</i>) | 19 |
| Nota del Ministro delle finanze in merito ad una petizione | 20 |
| Indirizzo di risposta al discorso della Corona (<i>Presentazione</i>) | 14 |
| BODRERO | 14 |
| Nomina di Commissione | 20 |
| Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera (<i>Discussione</i>): | |
| ZINGALI | 21 |
| TURATI, <i>relatore</i> | 21 |
| PRESIDENTE | 22 |
| Nomina della Giunta delle elezioni | 23 |
| Condoglianze della Camera alla famiglia del cancelliere Arena | 23 |
| PRESIDENTE | 23 |
| Disegni di legge (<i>Presentazione</i>): | |
| MUSSOLINI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, riflettente il contributo dello Stato diretto a consolidare per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia | 14 |
| BELLUZZO: Provvedimenti per l'istruzione magistrale | 14 |

Per l'assassinio di un funzionario italiano all'estero.

GRAY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

GRAY. Onorevoli camerati, ancora una volta i gagliardetti fascisti mettono un velo di gramaglia al loro drappo. (*Il Presidente i ministri, i deputati sorgono in piedi*). Ieri nella città ospitale del Lussemburgo, per opera di un anarchico, Anselmo Arena, fascista — se non fosse detto da noi lo avrebbe altamente proclamato l'assassino — funzionario di carriera del Ministero degli esteri, addetto a quella nostra Legazione, è caduto ucciso per una rivoltellata sulla pubblica via. La figura della tragedia barbara, ingiustificabile, e dalla quale nemmeno cerca giustificazione l'autore, è dolorosamente perfetta.

L'uomo era andato una volta sola all'ufficio di Anselmo Arena, gli aveva parlato per una sua qualunque pratica: riconosce egli ed afferma di essere stato ricevuto cortesemente, e che tutto era stato fatto per aiutarlo, ma che circostanze banali avevano impedito l'esaudimento del suo piccolo umano desiderio. Ha dichiarato l'assassino di aver ucciso l'Arena quasi senza conoscerlo, non per motivi personali, ma perchè lo sapeva milite fervente dell'idea fascista, e di averlo ucciso in odio all'idea e al regime fascista.

Il Fascismo, onorevoli camerati, ha superato il periodo dei rancori e delle rappresaglie. Non l'ha superato soltanto per la fiera disciplina che i suoi capi e la propria anima gli hanno imposto, ma anche perchè sente che più di ogni vendetta, più di ogni rancore trionfa su ogni assalto e su ogni assassinio la evidenza splendida dei fatti, ai quali, nella Nazione e oltre i confini, il Capo e il Regime

La seduta comincia alle 16.

DIAZ, *segretario provvisorio*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

raccomandano per la posterità il loro nome, la loro idea e la loro passione.

Noi domandiamo quindi soltanto che questa Camera, vera espressione — attraverso il plebiscito — della Nazione intera, ricordando quasi in un perfezionamento d'immagine i 700 lavoratori umili che da Tunisi traversavano il mare e lasciavano il lavoro per portare non un voto elettorale, ma un atto di omaggio e di riconoscimento alla nuova, alta, serena, pacifica Italia del lavoro, perfezioni questo quadro di ieri e pur già lontano, con l'altra parte del dittico, quella dolorosa, ma insieme radiosa di un rappresentante — in quel momento altissimo della sua tragedia — di tutta l'Italia, che per il suo dovere, per la sua fede, per la fede d'Italia, per il nome d'Italia, cade sulla pubblica via. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il Governo si associa alle parole dell'onorevole Gray, ed ai sentimenti che le hanno ispirate. (*Vivi applausi*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: De Cinque, di giorni 4; Baccarini, di 1; per motivi di salute, gli onorevoli: Franco, di giorni 4; Capialdi, di 8; per ufficio pubblico gli onorevoli: De La Penne, di giorni 2; Gnocchi, di 8; Marghinotti, di 4; Dalla Bona, di 1; Gorini, di 1; Muzzarini, di 2.

(*Sono concessi*).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capo del Governo.

MUSSOLINI. *Capo del Governo*. Ho l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, riflettente il contributo dello Stato diretto a consolidare per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-1933 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia. (140).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Giunta del bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BELLUZZO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge: provvedimenti per l'istruzione magistrale. (138)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge. Sarà stampato, distribuito, e inviato alla Commissione competente.

Presentazione dell'Indirizzo di risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bodrero.

BODRERO. Mi onoro di presentare alla Camera il testo dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Bodrero della presentazione del testo dello Indirizzo di risposta al discorso della Corona. Sarà stampato e distribuito, e la discussione di esso sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati alla Presidenza, a norma dell'articolo 51 del Regolamento, i seguenti disegni di legge:

Dal Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 206, recante approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1928 (*23 aprile 1929*). (81)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 143, concernente l'abrogazione del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, e dei Regi decreti-legge 2 febbraio 1922, n. 159, e 14 giugno 1923, n. 1334, recanti provvedimenti per l'integrazione dei bilanci degli enti locali delle regioni già invase dal nemico e sgombrate a causa della guerra (*23 aprile 1929*). (82)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106, recante modifica alla circoscrizione di alcune provincie (*23 aprile 1929*). (83)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 107, concernente il conferimento al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale (23 aprile 1929). (84)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93, recante ulteriore proroga del termine stabilito dalla legge 14 giugno 1928, n. 1413, per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (23 aprile 1929). (85)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 117, concernente la proroga del termine per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano e per l'applicazione agli ospedali di Circolo delle disposizioni di legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, circa la riforma organica ed il riordinamento del personale degli ospedali riuniti di Roma (23 aprile 1929). (86)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, concernente l'inquadramento nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza degli ufficiali della Divisione speciale di polizia della Capitale (23 aprile 1929). (87)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 407, recante autorizzazione al comune di Trieste a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado ed a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti (23 aprile 1929). (88)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 449, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale del comune di Vicenza (23 aprile 1929). (89)

Dal Ministro degli affari esteri.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione al Governo etiopico di una zona franca ad As-sab (21 aprile 1929). (59)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato, fra il Regno d'Italia e l'Impero

Etiopico, firmato in Addis Abeba il 2 agosto 1928 (21 aprile 1929). (60)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà esecuzione all'accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia, concluso in Teheran mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11 e 24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due Paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928 (21 aprile 1929). (61)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154, che dà esecuzione al Trattato fra l'Italia ed altri Stati firmati in Parigi il 27 agosto 1928 (21 aprile 1929). (62)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864, che dà esecuzione al Protocollo italo-cescoslovacco del 19 novembre 1928, addizionale alla Convenzione del 1º marzo 1924, alla sua volta addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 13 marzo 1924 (25 aprile 1929). (95)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Madrid, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 3 ottobre 1928 relativa alla linea aerea regolare tra le due Nazioni (25 aprile 1929). (96)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione generale di navigazione aerea, firmato in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna il 15 agosto 1927, Protocollo addizionale firmato in Madrid, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 3 ottobre 1928 (25 aprile 1929). (97)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427, che dà esecuzione all'accordo italo-germanico del 7 maggio 1928, relativo al trattamento doganale ed al regime delle tare applicabili alle specialità medicinali (25 aprile 1929). (98)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505, che approva il Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia (25 aprile 1929). (99)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928 (25 aprile 1929). (100)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372, che approva la proroga al 1º aprile 1929 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927 (25 aprile 1929). (101)

Dal Ministro della giustizia e degli affari di culto.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1929, n. 331, contenente norme per il riconoscimento dei diplomi d'ingegnere conseguiti all'estero (21 aprile 1929). (41)

Disposizioni in ordine alla Cassa Nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (24 aprile 1929). (90)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 463, contenente norme relative ai casi di applicazione del trattamento di quiescenza stabilito da precedenti disposizioni in favore di alcuni magistrati giudiziari ed amministrativi (24 aprile 1929). (91)

Dal Ministro delle finanze.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 134, relativo alle anticipazioni del Banco di Napoli all'Ente autonomo dell'Acquedotto Pugliese (21 aprile 1929). (7)

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (10)

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (11)

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (12)

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (13)

Stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (14)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (15)

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-

ziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (16)

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (17)

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (18)

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (19)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (20)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (21)

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1929 al 30 giugno 1930 (21 aprile 1929). (22)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 131, contenente proroga dei termini stabiliti per l'erogazione e l'inizio di ammortamento dei mutui concessi al comune, alla provincia ed alla Congregazione di carità di Ragusa (21 aprile 1929). (27)

Rendiconto generale della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1927-28 (21 aprile 1929). (30)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 212, concernente il compenso da corrispondere sino a tutto novembre 1928, ai rivenditori delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite con Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615 (21 aprile 1929). (31)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 213, concernente l'approvazione della convenzione tra il Governo (ministro delle finanze) e l'Ente nazionale per forniture scolastiche per la vendita delle pagelle scolastiche per gli alunni delle scuole elementari istituite con Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (21 aprile 1929). (32)

Conversione in legge dei Regi decreti 17 dicembre 1928, n. 2894; 31 dicembre 1928, n. 2957; 21 gennaio 1929, n. 42; 24 gennaio 1929, n. 110 e 14 marzo 1929, n. 321, recanti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29; e convalidazione dei Regi decreti 31 dicembre 1928, n. 3192; 21 gennaio 1929,

nn. 40 e 101, e 14 marzo 1929, nn. 325 e 326, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario medesimo (21 aprile 1929). (40)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 38, concernente nuove concessioni in materia di importazione temporanea (21 aprile 1929). (42)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea, per essere lavorate (21 aprile 1929). (43)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1928, n. 132, contenente modificazioni alle norme riguardanti l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Regia guardia di finanza nonché la nomina e lo stato del sottotenente maestro di banda (21 aprile 1929). (50)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, riguardante il passaggio alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166 (21 aprile 1929). (51)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182, concernente la revisione degli accertamenti d'imposta, in dipendenza della esecuzione degli Accordi e Convenzioni fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925 (21 aprile 1929). (55)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 124, riguardante l'autorizzazione al Governo del Re per la cessione gratuita dell'ex « Casa del Popolo » in Roma all'Opera nazionale del Dopolavoro (21 aprile 1929). (56)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 103, riguardante l'approvazione del contratto per la cessione al Governatorato di Roma dell'ex Caserma Serristori, detta anche Luciano Manara, in Roma (21 aprile 1929). (57)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1924, n. 381, recante provvedimenti per le aziende patrimoniali del Demanio dello Stato (21 aprile 1929). (58)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 370, che proroga al 31 marzo 1931 i poteri giurisdizionali del Collegio Arbitrale per la risoluzione delle vertenze tra Tesoro ed Enti sovventori per le anticipazioni su danni di guerra (21 aprile 1929). (63)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica

il trattamento doganale degli zuccheri (23 aprile 1929). (78)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 39, che riduce taluni dazi della tariffa generale doganale (23 aprile 1929). (79)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 297, che modifica il trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio (23 aprile 1929). (80)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, recante modifiche al Regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, relativo alle operazioni di credito all'estero (29 aprile 1929). (104)

Dal Ministro della guerra.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o, per ferite riportate in guerra (21 aprile 1929). (29)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato (21 aprile 1929). (37)

Nomina a sottotenente di complemento nel Regio Esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa (21 aprile 1929). (38)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio (21 aprile 1929). (39)

Dal Ministro dell'aeronautica.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3220, che proroga a tutto l'anno 1929 la facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica, con il Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722, di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti muniti di speciali requisiti (24 aprile 1929). (92)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 171, che modifica l'articolo 32 della legge 23 giugno 1927,

n. 1018, e l'articolo 58 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica (24 aprile 1929). (93)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1929, n. 460, che autorizza alcuni speciali Istituti di credito a concedere un mutuo alla Compagnia Nazionale Aeronautica (24 aprile 1929). (94)

Dal Ministro dei lavori pubblici.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3334, sulla esecuzione delle opere per la sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova (22 aprile 1929). (64)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione (22 aprile 1929). (65)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2935, recante disposizioni per la costruzione a cura diretta dello Stato dell'acquedotto di Ravello (22 aprile 1929). (66)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 dicembre 1927 (22 aprile 1929). (67)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3161, col quale, si autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato dei lavori di restauro dell'acquedotto del « Bottaccione » in Gubbio (22 aprile 1929). (68)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2862, recante provvedimenti per la costruzione di una strada da Genzano di Roma al Lago di Nemi (22 aprile 1929). (69)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2934, col quale si autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato dei lavori di fognatura in Taranto, città vecchia ed in Brindisi (22 aprile 1929). (70)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1929, n. 116, recante agevolazioni per la cauzione da prestare nelle concessioni di acqua pubbliche (22 aprile 1929). (71)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 115, che detta provvedimenti per la sistemazione della strada conducente all'Abbazia di Montecassino (22 aprile 1929). (72)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 191, con cui è stato

approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Trani (22 aprile 1929). (73)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, che reca disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica (22 aprile 1929). (74)

Facoltà al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse (22 aprile 1929). (75)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1929, n. 411, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione dell'autostrada Bergamo-Brescia (27 aprile 1929). (102)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1929, n. 473, relativo all'inclusione dell'abitato di S. Fratello, in provincia di Messina, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato (27 aprile 1929). (103)

Dal Ministro dell'economia nazionale.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, che costituisce l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie e ne approva lo statuto (21 aprile 1929). (44)

Disposizioni per agevolare il credito agrario di miglioramento nelle isole italiane dell'Egeo (21 aprile 1929). (45)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, abrogazione del Regio decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava (21 aprile 1929). (46)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 152, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derivate di proprietà degli Enti di consumo (21 aprile 1929). (47)

Estensione alle isole italiane dell'Egeo delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private (21 aprile 1929). (48)

Modificazioni alle norme che regolano l'ordinamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (21 aprile 1929). (49)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 187, recante norme per il nuovo ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (21 aprile 1929). (52)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 461, recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della Stella al merito del lavoro (21 aprile 1929). (53)

Sistemazione della posizione di taluni funzionari delle cessate Camere di commercio (21 aprile 1929). (54)

Dal Ministro delle comunicazioni.

Cessione della sovvenzione di esercizio delle ferrovie secondarie della Sardegna (21 aprile 1929). (1)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2872, che approva la Convenzione suppletiva alla Convenzione 23 agosto 1923, tra il Governo italiano e la Società Italo Radio. — Società italiana per i servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche (21 aprile 1929). (2)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefonico ad uso pubblico (21 aprile 1929). (3)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonché dei servizi rurali nei territori ex austriaci (21 aprile 1929). (4)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle Poste e dei telegrafi, di cui all'articolo 3, comma 3°, del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 (21 aprile 1929). (5)

Aumento dell'assegnazione straordinaria di fondi per la costruzione e l'arredamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno (21 aprile 1929). (6)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali (21 aprile 1929). (8)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1928, n. 3106, che proroga il termine per la classificazione delle navi nel registro italiano (21 aprile 1929). (9)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 dicembre 1928, n. 3104, che reca norme per il funzionamento della Segreteria Arbitrale istituita col decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844 (21 aprile 1929). (23)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 369, che reca nuove disposizioni limitatrici alla iscrizione nelle matricole della gente di mare in sostituzione di quelle contenute nel Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402 (21 aprile 1929). (24)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 165, che porta un

aumento del contributo dello Stato alle spese di impianto della « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » (21 aprile 1929). (25)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati (21 aprile 1929). (26)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, concernente la obbligatorietà degli impianti radiogoniometrici, degli impianti radiotelegrafici ad onda corta e degli apparecchi radiotelefonici ricoverati sulle navi mercantili (21 aprile 1929). (28)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082, per l'approvazione della convenzione relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino (21 aprile 1929). (33)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1928, n. 167, per la proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, in regime di concessione (21 aprile 1929). (34)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, recante disposizioni per il trattamento del personale ferrotramviario esonerato senza diritto a pensione (21 aprile 1929). (35)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1929, n. 388, che approva la convenzione concernente l'aumento della sovvenzione ordinaria e la concessione di una sovvenzione straordinaria a favore della ferrovia Siliqua-Galassetta con diramazione Palmas Suergiu-Iglesias (21 aprile 1929). (36)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 494, che modifica l'articolo 10 della legge 31 dicembre 1928, n. 3149, sulla giurisdizione civile dei Comandanti di Porto (22 aprile 1929). (76)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, concernente l'ordinamento del « Provveditorato al porto di Venezia » (24 aprile 1929). (77)

Annunzio

di presentazione di un documento.

PRESIDENTE. La Corte dei conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite nella 2ª quindicina di gennaio 1929. Sarà inviato alla Giunta permanente.

Nota del Ministro delle finanze in merito ad una petizione.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha trasmesso la seguente nota relativa alla petizione del tenente colonnello Giovanni Colarossi, trasmessagli per deliberazione della Camera:

« Mi pregio di restituire all'E. V. la petizione del sig. tenente colonnello Giovanni Colarossi, diretta ad ottenere la liquidazione dell'indennità di buona uscita a carico dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, che egli ritiene negatagli per erronea valutazione del servizio militare prestato.

« Premetto che il riesame del caso è stato fatto con la maggiore benevolenza.

« Il sig. tenente colonnello Colarossi dalla posizione di servizio attivo fu collocato in posizione ausiliaria speciale in data 20 luglio 1920; rimase in detta posizione sino al 1º ottobre 1925, data di passaggio nella posizione di A. R. Q., e venne infine collocato a riposo con decorrenza dal 1º luglio 1926.

« Pertanto egli dal 1º febbraio 1918 (data d'istituzione dell'Opera di previdenza) al 20 luglio 1920 (data di collocamento in posizione ausiliaria speciale) rimase iscritto all'Opera stessa; e cioè rimase nella legittima aspettativa di ottenere la liquidazione dell'indennità di buona uscita qualora questo periodo di un anno e mezzo d'iscrizione si fosse potuto collegare con un successivo periodo d'iscrizione stessa, sufficiente a chiudere il ciclo dei 6 anni d'iscrizione all'Istituto, necessari perchè, concorrendo le altre condizioni volute dalla legge, la detta aspettativa di diritto si trasformasse in diritto.

« È qui tutto il punto della questione.

« Il sig. tenente colonnello Colarossi ritiene che lo stato di posizione ausiliaria speciale si debba considerare quale servizio attivo; che perciò durante la detta posizione l'ufficiale abbia diritto all'iscrizione all'Opera e che quindi il periodo trascorso nella posizione ausiliaria speciale sia utile per la maturazione del diritto alla liquidazione dell'indennità di buona uscita.

« Ho interpellato il Ministero della guerra sulla questione della posizione ausiliaria speciale ed in merito alla richiesta che forma oggetto della petizione del signor tenente colonnello Colarossi.

« Il predetto Ministero, nella sua competenza, ha dichiarato che « quanto espone l'interessato nel suddetto documento non è

« esatto, poichè l'articolo 11 del Regio decreto-legge in data 20 aprile 1920 prescrive « che agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale si applicano le disposizioni relative alla « posizione ausiliaria ordinaria, in quanto non « siano contrarie a quelle del decreto stesso ».

« Ora, ai sensi delle disposizioni in vigore per l'Opera di previdenza, gli ufficiali, qualora abbiano compiuto i 6 anni di compartecipazione all'Opera, e concorrano le altre condizioni, hanno facoltà, all'atto del collocamento in posizione ausiliaria, di chiedere la liquidazione dell'indennità di buona uscita. Qualora, invece, non sia compiuto il ciclo dei 6 anni d'iscrizione, restano, come ho accennato, durante la posizione ausiliaria, rispetto all'Opera, nella situazione di diritto sospeso. L'iscrizione all'Opera rivive soltanto se passano poi in posizione che dia loro tale diritto, e cioè in quella di A. R. Q., o siano richiamati in servizio. Quindi sarà loro liquidata l'indennità di buona uscita se all'atto del collocamento a riposo, cumulando il nuovo periodo d'iscrizione e quello precedente al collocamento in posizione ausiliaria, si raggiunga il sessennio di compartecipazione all'Opera.

« Pertanto, siccome il sig. tenente colonnello Colarossi non aveva l'iscrizione all'Opera durante il periodo trascorso in posizione ausiliaria speciale; e d'altra parte, cumulando i due periodi e cioè quello del 1º febbraio 1918 al 20 luglio 1920, durante il quale rimase in attività di servizio, ed il periodo trascorso in A. R. Q. dal 1º ottobre 1925 al 1º luglio 1926, non si raggiungono alla detta data, nella quale fu collocato a riposo, i 6 anni di compartecipazione all'Opera, per lui non maturò il diritto all'indennità di buona uscita, come gli comunicò il Ministero della guerra in esito all'istanza prodotta per ottenerla.

« Con distinto ossequio

« Il Ministro

« MOSCONI ».

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. In esecuzione del mandato conferitomi dalla Camera nella seduta di ieri, ho nominato la Commissione incaricata di esaminare i disegni di legge relativi al Trattato e al Concordato tra la Santa Sede e l'Italia.

Trattandosi di argomenti di altissima importanza storica e giuridica, ho ritenuto che la Commissione dovesse essere composta

di diciotto membri. Ne ho chiamato a far parte gli onorevoli Arcangeli, Asquini, Bolzon, Carapelle, De Francisci, De' Stefani, Ercole, Frignani, Guglielmotti, Lupi, Maraviglia, Messina, Orano, Ricci, Rotigliano, Solmi, Vassallo Ernesto.

Discussione delle proposte di modificazione al Regolamento della Camera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione delle proposte di modificazioni al regolamento della Camera. (Documento IV, n. 1-A).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè non vi sono oratori iscritti e nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione delle singole modificazioni.

Al Capo II « Costituzione della Camera » la Commissione propone di modificare così il primo comma dell'articolo 4:

« Costituito il Seggio provvisorio, la Camera procede alla nomina del Presidente, di tre vice-presidenti, di sei segretari e di due questori ».

(È approvato).

La Commissione propone poi che l'articolo 5 sia così modificato:

« Per la nomina dei vice-presidenti, dei segretari e dei questori, come per la nomina di qualunque altra Commissione, ciascun deputato scrive sulla propria scheda tanti nomi quanti sono i posti vacanti.

Sono eletti coloro che, a primo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purchè raggiungano l'ottavo dei votanti. Per quelli che non abbiano raggiunto l'ottavo dei votanti si procede al ballottaggio.

Nell'intervallo delle sessioni rimangono in carica il vice-presidente più anziano e i questori: il vice-presidente più anziano adempie alle funzioni di rappresentanza della Camera e prende le deliberazioni più urgenti di gestione interna che non siano di competenza dei questori ».

L'ultimo comma dell'attuale articolo 5, rimane quindi soppresso.

(È approvato).

All'articolo 12 la Commissione propone il seguente nuovo testo:

« Il Presidente, nella seduta successiva alla sua nomina, annunzia alla Camera:

a) i nomi di dieci deputati da lui scelti a costituire la Giunta permanente per il rego-

lamento interno, che sarà presieduta dal Presidente della Camera;

b) i nomi di nove deputati da lui scelti a costituire la Giunta delle elezioni;

c) i nomi di trenta deputati da lui scelti a costituire la Commissione per l'esame dei bilanci e dei rendiconti consuntivi;

d) i nomi di undici deputati, da lui scelti a costituire la Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio.

e) i nomi di nove deputati da lui scelti a costituire la Commissione per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere;

f) i nomi di cinque deputati da lui scelti a costituire la Commissione di vigilanza sulla Biblioteca della Camera, a norma dell'articolo 136;

g) i nomi di quindici deputati da lui scelti a costituire la Commissione per l'esame dei progetti di conversione in legge dei decreti legge, di cui all'articolo 54-bis;

h) i nomi di nove deputati, da lui scelti a costituire la Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti;

i) i nomi di nove deputati da lui scelti a costituire la Commissione per l'esame delle petizioni.

Il Presidente nomina inoltre le altre Commissioni prescritte da leggi speciali.

Quando si verificano vacanze in una Commissione, il Presidente procede alla scelta dei sostituti ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Zingali. Ne ha facoltà.

ZINGALI. Onorevoli camerati, poichè secondo lo spirito delle proposte riforme e della stessa relazione dell'onorevole Turati, ogni elettoralismo deve essere bandito dal Regolamento della Camera, penso che non abbia alcuna ragione di esistere l'articolo 129 del Regolamento il quale attribuisce alla Camera la nomina delle Commissioni di inchiesta, nominate in relazione all'articolo 128.

Pertanto mi onoro di proporre che all'articolo 12 sia aggiunto al capoverso penultimo che dice: « Il Presidente nomina inoltre le altre Commissioni prescritte da leggi speciali » quanto segue: « e le Commissioni di inchiesta deliberate dalla Camera in conformità dell'articolo 128 del presente Regolamento ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TURATI, relatore. Per conto mio nulla osta a che anche per le Commissioni di questa natura sia delegata la nomina al Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole Zingali che l'articolo 129, capoverso dice così: « La Camera può delegare la nomina al Presidente ». Ora non mi sembra supponibile che la Camera Fascista, in un caso simile, non deleghi allo stesso Presidente la nomina della Commissione. (*Approvazioni*). Per conseguenza riterrei superflua l'aggiunta proposta dall'onorevole Zingali.

ZINGALI. Lasciare solo questa spiga di elettoralismo non mi sembra opportuno....

PRESIDENTE. La uccideremo al momento opportuno. (*Approvazioni*). Domando all'onorevole Zingali se insiste nella sua proposta.

ZINGALI. Insisto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito la proposta dell'onorevole Zingali.

(*Non è approvata*).

Metto a partito il nuovo testo dell'articolo 12.

(*È approvato*).

Dell'articolo 13 viene proposta la soppressione

(*È approvata*).

Al Capo III « Attribuzioni della Presidenza » si propone che l'articolo 16 sia così modificato:

« I questori sovrintendono al cerimoniale, alla polizia, al servizio, alle spese della Camera, sotto il diretto controllo del Presidente; rimangono in ufficio anche nell'intervallo delle sessioni, fino a che siano nominati i loro successori, ai quali rimetteranno i conti ».

(*È approvato*).

All'articolo 17 si propone la soppressione del terzo comma che era così formulato:

Nell'intervallo delle Sessioni le deliberazioni urgenti di questione interna, che non siano di competenza dei questori, sono di spettanza dei vice-presidenti che rimangono in carica.

(*È approvata*).

Al Capo VI « Della verifica delle elezioni » si propone il seguente nuovo testo dell'articolo 20:

« I deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni si adunano nel giorno stesso della loro nomina o nel successivo e prendono in esame i risultati delle elezioni del Collegio Unico nazionale, ne accertano la regolarità e la validità, si pronunciano su gli eventuali reclami o proteste e

contestazioni sia che siano state presentate nelle singole sezioni elettorali, all'Ufficio elettorale nazionale o alla Giunta delle elezioni.

Compiuto l'esame e la valutazione della votazione e dei risultati di essa, il Presidente della Giunta propone alla Camera la convalidazione degli eletti, fatta eccezione per coloro che manchino del requisito dell'età prescritta dall'articolo 120 della legge elettorale politica, o di quello della cittadinanza o che siano colpiti dalle disposizioni generali e penali di cui al Titolo VIII della legge elettorale politica che li rendano ineleggibili.

Nel caso contemplato dal Titolo VI della legge elettorale politica, cioè della elezione con liste concorrenti, la Giunta delle elezioni procede alla verifica delle operazioni elettorali e, in caso di dissenso dalla decisione dell'ufficio elettorale nazionale, presenta alla Camera le proposte da essa formulate.

La Giunta delle elezioni non può deliberare se non siano presenti almeno sei suoi componenti.

La procedura relativa alle proteste, alle contestazioni, alle eventuali discussioni pubbliche, alle eventuali inchieste sarà stabilita dal Regolamento interno della Giunta delle elezioni ».

(*È approvato*).

La Commissione propone, inoltre, la soppressione degli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

(*È approvata*).

Al Capo VII « Delle sedute e della polizia della Camera e delle tribune » la Commissione propone che l'articolo 31 sia così modificato:

« Il Presidente apre e chiude le sedute, annunzia l'ora della seduta seguente e l'ordine del giorno, che sarà affisso nella sala. La Camera non può nè discutere nè deliberare sopra materie che non sieno all'ordine del giorno, salvo che ne faccia proposta il Capo del Governo e la Camera la approvi per alzata e seduta e salvo la eccezione di cui all'articolo 62 ».

(*È approvato*).

Propone poi il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 31-bis. — Per l'ordine del giorno della Camera e per le sue deliberazioni valgono le norme contenute nell'articolo 6 della legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo (24 dicembre 1925, numero 2263).

(*È approvato*).

Al Capo VIII: « Presentazione e distribuzione dei disegni di legge e delle proposte d'iniziativa parlamentare », si propone che gli articoli 51 e 53 vengano così modificati:

ART. 51. — Il Governo ha facoltà di presentare i disegni di legge e i documenti direttamente all'Assemblea o per il tramite del Presidente della Camera, che ne darà al più presto comunicazione all'Assemblea stessa. Quando i disegni di legge siano presentati nell'intervallo dei lavori parlamentari, il Presidente potrà o convocare straordinariamente gli Uffici o trasmetterli alla Commissione permanente competente.

(È approvato).

ART. 53. — Una proposta respinta dalla Camera non può essere ripresentata per tutta la Sessione, salvo quanto è stabilito dalla legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo (24 dicembre 1925, numero 2263).

(È approvato).

Al Capo XI « Della Discussione », la Commissione propone il seguente nuovo testo dell'articolo 72:

« I richiami per l'ordine del giorno, o per il regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale. In questi casi non potranno parlare, dopo la proposta, che due deputati, e per non più di dieci minuti ciascuno. Ove la Camera sia chiamata a decidere su questi richiami, la votazione si farà per alzata e seduta ».

(È approvato).

Propone, poi, che sia così modificato l'ultimo comma dell'articolo 73:

« La Camera, sentiti non più di due oratori, delibera ».

(È approvato).

All'articolo 77 si propone il seguente nuovo testo dell'ultimo comma:

La richiesta di procedura abbreviata deve essere messa immediatamente a votazione segreta, sentiti non più di quattro oratori.

(È approvato).

All'articolo 81 si propone che l'ultimo comma sia così modificato:

« Quattro soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare ».

(È approvato).

La Commissione propone, infine, il seguente nuovo testo dell'articolo 83:

« Quando si chiegga la chiusura, se dieci deputati la appoggiano, il Presidente la pone

ai voti; se c'è opposizione, accorda la parola a non più di due oratori ».

(È approvato).

Al Capo XX « Degli impiegati » si propone che il primo comma dell'articolo 143 sia così modificato:

« La nomina, le promozioni e la destituzione dei funzionari della Camera spettano al Presidente, udito il Consiglio di Presidenza. L'ordinamento, il funzionamento degli Uffici e la disciplina del personale sono posti sotto la diretta sorveglianza del Presidente ».

(È approvato).

Metto ora a partito nel loro complesso tutte le proposte di modificazioni del Regolamento.

(Sono approvate).

Chiedo alla Camera l'autorizzazione di poter provvedere al coordinamento del regolamento in vigore con le modificazioni testè approvate.

(La Camera approva).

Nomina della Giunta delle elezioni.

PRESIDENTE. Chiamo a far parte della Giunta delle elezioni gli onorevoli camerati: Amicucci, Barbieri, Biagi, Bono, Farinacci, Mezzetti, Orsolini Cencelli, Sansanelli, Ventrella.

La Giunta è convocata nella sua sede domani mattina alle ore 10.

Condoglianze della Camera alla famiglia del cancelliere Arena.

PRESIDENTE. Credo d'interpretare l'unanime pensiero della Camera inviando le condoglianze della Camera alla famiglia del cancelliere Arena, barbaramente trucidato a Lussemburgo. (*I ministri e i deputati sorgono in piedi — Vivissimi applausi*).

La seduta termina alle 16.35.

Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16.

- 1 — Elezione dei Vice Presidenti, Segretari e Questori della Camera.
- 2 — Sorteggio degli Uffici.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
AVV. CARLO FINZI

